

COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 10/03/2021

OGGETTO:

Nomina del Funzionario Responsabile della Tassa Rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1 comma 692 della Legge n. 147/2013 e dei previgenti tributi TIA, TARES e TARI (componente IUC).

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di marzo alle ore tredici e minuti trentacinque, regolarmente convocata, si è riunita, tramite collocamento in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting, codice di accesso n. 4472399693, per motivi di emergenza sanitaria ai sensi dei DD.PP.CC.MM. in vigore e dei Decreti Sindacali nn. 12 e 28/2020, la Giunta Comunale, quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BODONI Paolo - Sindaco	Sì
2. BARBERA Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. DASSETTO Walter - Assessore	Sì
4. PAGLIERO Irma - Assessore	Sì
5. ROLANDO Valeria - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BOVENZI Dott. Umberto, collegato anch'esso da remoto in videoconferenza tramite la stessa piattaforma di cui sopra, il quale inoltre accerta l'identità dei componenti presenti e collegati da remoto, compresa la votazione.

Il Presidente Signor BODONI Paolo constatata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

SETTORE Tributi

OGGETTO: Nomina del Funzionario Responsabile della Tassa Rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1 comma 692 della Legge n. 147/2013 e dei previgenti tributi TIA, TARES e TARI (componente IUC).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 163 del 04/03/2021, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata:

""Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta da due componenti, una di natura patrimoniale, rappresentata dall'IMU, ed una riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella Tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)

Visto l'art. 1, comma 692 della citata Legge n. 147/2013, che testualmente recita: *“Il Comune designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*;

Rilevato che la nuova Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito dal 1° gennaio 2014 il precedente tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224, a suo volta subentrata alla Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 e TIA 2), prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, applicata in questo Comune dal 1° gennaio 2006, ed alla Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui all'art. 58 e segg. del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Richiamate le seguenti disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 e modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020:

- l'art. 28 che indica nella Giunta comunale l'organo cui compete la designazione del funzionario responsabile della TARI, a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo, a norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013;
- l'art. 38 che testualmente ai commi 3 e 4 prevede quanto segue:
"3. Ai sensi dell'art. 1, comma 691 della L. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Conferenza d'Ambito, in applicazione della L. R. n. 7/2012, è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, la gestione del tributo sui rifiuti TARI. Il Consorzio subentra al Comune nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento della tassa deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno inseriti nel Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione, le attività di accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, per le annualità non prescritte. Procederà, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, all'applicazione dei regolamenti comunali sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del non riscosso su base volontaria e l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti, oltre la Maggiorazione Statale. All'atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà al Comune, per le partite residue.";

Considerato che nel corso degli anni sono state approvate e sottoscritte le convenzioni per la disciplina dei reciproci rapporti tra le parti e la definizione delle attribuzioni e dei compiti relative alla gestione della tassa sui rifiuti – TARI tra il Comune di Brandizzo ed il Consorzio di Bacino 16, ultima

delle quali approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/10/2017, sottoscritta in data 06 novembre 2017, i cui effetti, con lettera prot. n. 13341 del 21/11/2018, sono stati estesi, mediante proroga sino al 31 dicembre 2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della convenzione stessa che testualmente dispone "La presente convenzione, ha decorrenza dal 1° gennaio 2018 ed è efficace sino al 31 dicembre 2018, ulteriormente prorogabile, previo esplicito consenso reso formalmente in tal senso da parte dei sottoscrittori entro il mese antecedente alla scadenza";

Dato atto che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 16/12/2019, la Convenzione di cui sopra, veniva prorogata sino al 30/04/2020;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2020, la medesima Convenzione veniva ulteriormente prorogata sino al 30/06/2020;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2020, è stata approvata la Convenzione per la gestione dei rifiuti tra il Comune di Brandizzo ed il Consorzio di Bacino 16 per l'anno 2020;

Vista la convenzione tra il Comune ed il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della tassa sui rifiuti – TARI per l'anno 2020, firmata il 10/07/2020, rep. n. 51;

Dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2020 veniva prorogata sino al 31/12/2021 la Convenzione firmata il 10/07/2020, rep. n. 51, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della stessa e dall'art. 38 del regolamento per la disciplina sui rifiuti TARI;

Considerato che l'art. 4, comma 7 della Convenzione con il Consorzio di Bacino 16, sottoscritta il 10/07/2020 rep. n. 51, stabilisce che lo stesso, nella persona del suo Direttore, svolge le funzioni del Funzionario Responsabile della TARI, previsto dal comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della TARES;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera k) della predetta convenzione il Consorzio di Bacino 16 gestisce altresì la procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17bis del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i. con riferimento agli atti dallo stesso emessi;

Preso atto che, a seguito della modifica del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16, con deliberazione dello stesso n. 48 dell'11 dicembre 2020, è stato individuato quale Direttore del Consorzio di Bacino 16, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Speciale Consortile, l'Arch. Pier Luigi AVATANEO, per il periodo dal 14 dicembre 2020 e fino al 30 aprile 2021, fatte salve le proroghe di legge dei termini di approvazione del Conto consuntivo 2020;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 5 maggio 2014 ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC) - nomina Funzionari Responsabili dell'IMU, TASI e TARI." si era già provveduto a designare quale Funzionario Responsabile della TARI (Tassa sui rifiuti), l'Arch. Pier Luigi Avataneo, Presidente del Consorzio di Bacino 16, in virtù della convenzione tra il Comune ed il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della tassa sui rifiuti – TARI, firmata il 15/04/2014, rep. n. 78;

Ritenuto di dover provvedere sulla base delle elencate disposizioni regolamentari e convenzionali, all'individuazione del Funzionario responsabile per la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dei prelevanti tributi TIA, TARES e TARI (componente IUC) nell'ambito della struttura del Consorzio, nella persona del Direttore del Consorzio stesso Arch. Pier Luigi Avataneo, confermando pertanto la stessa figura individuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 5 maggio 2014;

Visto inoltre l'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, introdotto dal D. Lgs. n. 156/2015, che ha esteso a tutti gli enti impositori, compresi gli enti locali, le procedure di reclamo e mediazione da attivare per tutti i ricorsi presentati successivamente al 1° gennaio 2016, purché di valore non superiore ad € 20.000, soglia poi aumentata ad € 50.000;

Dato atto che in attuazione delle menzionate convenzioni spetta al Consorzio di Bacino 16 l'individuazione nell'ambito della propria struttura del soggetto preposto al procedimento del reclamo – mediazione previsto dalla norma anzi richiamata, in relazione alle funzioni di gestione della TARI ad esso attribuite in forza delle deliberazioni sopra richiamate;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 specificamente riferiti alla disciplina della Tassa sui rifiuti, e l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, di abolizione dell'imposta unica comunale, fatte salve le disposizioni riferite alla TARI;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213, non essendo necessario il parere in ordine alla regolarità contabile poiché la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2) Di nominare il Direttore del Consorzio di Bacino 16 Arch. Pier Luigi Avataneo, individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, per le motivazioni indicate in premessa, quale Funzionario Responsabile della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dei previgenti tributi TIA, TARES e TARI (componente IUC), sulla base della convenzione tra il Comune ed il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della tassa sui rifiuti – TARI, firmata il 10/07/2020, rep. n. 51 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2020 che ha esteso la validità al 31 dicembre 2021, confermando la stessa figura individuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 5 maggio 2014;

3) Di precisare che, in ragione di tale designazione, al Direttore del Consorzio di Bacino 16 pro-tempore, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai predetti tributi, ai sensi delle disposizioni legislative richiamate in premessa;

4) Di demandare al Consorzio di Bacino 16 l'individuazione all'interno della propria struttura del soggetto preposto al procedimento di reclamo – mediazione, previsto dall'art. 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992, e s.m.i.;

5) Di revocare ogni precedente nomina in contrasto con il presente atto;

6) Di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile non deve essere comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze;

7) Di disporre, al fine di garantire una diretta informazione sia ai contribuenti che al Ministero dell'economia e delle finanze, la pubblicazione del nominativo del summenzionato Funzionario Responsabile sul sito Istituzionale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7812 del 15/04/2014;

8) Di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa;

9) Di dichiarare, stante l'esigenza di provvedere con celerità ad assicurare piena funzionalità nella gestione delle entrate, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. """"

* * *

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Tributi parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BODONI Paolo

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BOVENZI Dott. Umberto